

TITOLO VI - NORME DI CARATTERE GENERALE:
INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 30. Salvaguardia degli alberi e degli arbusti

30.1 La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale, compresi gli esemplari che per età avanzata costituiscono siti di nidificazione per particolari specie di uccelli (es. picchi) o insetti.

30.2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati in particolare:

- a. gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza, superiore a 30 cm per le specie di terza e quarta grandezza (vedi tabella A dell'art. 42); gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (es. *Quercus robur*, *Taxus baccata*, *Quercus petraea*, *Fagus sylvatica*) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;
- b. gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto), se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, misurato a 130 cm di altezza da terra;
- c. alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;
- d. gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;
- e. gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio e siano inseriti in un eventuale elenco speciale tenuto dall'Amministrazione comunale;
- f. gli arbusti che raggiungano singolarmente o in gruppo un volume della chioma almeno pari a 5 mc o, per le siepi, un'altezza minima di 3 m.

ARTICOLO 34. Interventi di abbattimento di alberi.

34.1. Ogni intervento di abbattimento di alberi privati o pubblici che rientrino nelle classi morfologiche e dimensionali elencate all'art. 30 è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i seguenti documenti:

- a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta - per cui si richiede l'autorizzazione - il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. Si dovranno altresì indicare le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere all'intervento di abbattimento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale; per interventi su alberi di altezza non superiore a 12 m per piante di prima grandezza, a 8 m per piante di seconda grandezza e a 6 m per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può concordare con gli Uffici comunali competenti una procedura semplificata che preveda che la relazione in oggetto sia a firma del solo richiedente;

- b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;
- c. planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.

34.2. Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. L'Amministrazione comunale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e modifiche dell'intervento. In assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata decorso il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, dal ricevimento delle stesse. Per gli esemplari arborei inseriti nell'art. 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data di notifica.

34.3. Alle prescrizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (a titolo esemplificativo impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella stagione agronomicamente corretta per ciascuna operazione colturale. 34.3bis Il soggetto autorizzato all'abbattimento e/o l'Amministrazione precedente saranno tenuti, prima di procedervi, ad indicare con appositi cartelli ben visibili dalla cittadinanza, da esporsi nei cinque giorni precedenti all'abbattimento, il periodo nel quale avverrà, le motivazioni, nonché i riferimenti dell'autorizzazione;

34.4. Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente dovrà piantare uno o più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. La compensazione dovrà anche tenere conto della circonferenza degli stessi. Qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area dove è stato effettuato l'intervento di abbattimento, la compensazione potrà avvenire in altro luogo concordato con gli Uffici comunali. In ogni caso il luogo concordato dovrà essere il più vicino possibile rispetto all'area ove sono stati effettuati gli abbattimenti, e comunque entro 3 km da tale area.

34.5. L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Milano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

34.6. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuato l'abbattimento di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

34.7. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

34.8. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fatto salvo quanto previsto dal punto 34.3 bis, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico.